

COMUNE DI BIANDRATE

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Epigrafe

Premessa

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 9-bis

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 12-bis

Art. 12-ter

Art. 12-quater

Art. 12-quinquies

Art. 12-sexies

L. 1 dicembre 1970, n. 898 (1).

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 1

In vigore dal 18 dicembre 1970

1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del *codice civile*, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo *art. 4*, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'*art. 3*.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 2

In vigore dal 18 dicembre 1970

1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo *art. 4*, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'*art. 3*, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 3

In vigore dal 26 maggio 2015

1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; (2)

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; (3)

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio (4).

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 .

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta. (5) (7)

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 (6) .

(2) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L. 6 marzo 1987, n. 74.*

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 2, L. 6 marzo 1987, n. 74.*

(4) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 6 marzo 1987, n. 74.*

(5) Lettera modificata dagli *artt. 4, 5 e 6, L. 6 marzo 1987, n. 74* e dall'*art. 12, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 novembre 2014, n. 162*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi *l'art. 12, comma 7, del medesimo D.L. n. 132/2014*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 1, L. 6 maggio 2015, n. 55*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi *l'art. 3, comma 1, della medesima L. n. 55/2015*.

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 7, L. 6 marzo 1987, n. 74.*

(7) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 maggio 2000, n. 131 (Gazz. Uff. 17 maggio 2000, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3, numero 2, lettera b)*, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 4 (8)

In vigore dal 7 febbraio 2014

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. (9)

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. (10)

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta

giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. (11)

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui *all'articolo 10*.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

(8) Articolo sostituito dall'*art. 8, L. 6 marzo 1987, n. 74*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto disposto dal medesimo *art. 2, comma 3-quinquies, D.L. 35/2005*, come modificato dall'*art. 8, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* e dall'*art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271*, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall'*art. 39-quater, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51*.

(9) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 169 (G. U. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

(10) Comma così sostituito dall'*art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 154/2013*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 154/2013*.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 5

In vigore dal 12 marzo 1987

1. Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'*art. 3*, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. (12)

3. Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

(13)

4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti. (13)

5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. (14) (17)

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. (15)

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. (15)

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. (15)

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze. (16)

(12) Comma così sostituito dall'*art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

(13) Comma così aggiunto dall'*art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 1° agosto 1978, n. 436*.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 09 - 11 febbraio 2015, n. 11 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2015, n. 6, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.

L. 01/12/1970, n. 898

**Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.**

Art. 6 (18)

In vigore dal 7 febbraio 2014

1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. (19)

2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. (20)

[3. In particolare il Tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. (21)]

[4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del Tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal Tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. (21)]

[5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il Tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento. (21)]

6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.

7. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. (22)

[8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il Tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184. (21)]

[9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori. (21)]

[10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. (21)]

[11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il Tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. (21)]

[12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. (21)]

(18) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L. 6 marzo 1987, n. 74.*

(19) Comma così modificato dall'*art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,* a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 154/2013.*

(20) Comma così sostituito dall'*art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,* a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 154/2013.*

(21) Comma abrogato dall'*art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,* a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 154/2013.*

(22) Comma così modificato dall'*art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,* a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 154/2013.*

L. 01/12/1970, n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 7

In vigore dal 18 dicembre 1970

1. Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così modificato: "I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso".

L. 01/12/1970, n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 8

In vigore dal 12 marzo 1987

1. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli *articoli 5 e 6*.

2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. (23)

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli *articoli 5 e 6*. (24)

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione. (24)

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'*art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. (24)

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6. (24)

(23) Comma così sostituito dall'*art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 9 (25)

In vigore dal 12 marzo 1987

1. Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i

provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli *articoli 5 e 6*.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'*art. 5*, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. (26) (27) (28)

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'*art. 5*. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. (27) (28)

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

(25) Articolo sostituito dall'*art. 2, L. 1° agosto 1978, n. 436*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

(26) La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 7 luglio 1988, n. 777, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento all'*art. 3 della Costituzione*.

(27) L'*art. 5, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263*, ha interpretato il presente comma nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'*articolo 5* deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto *articolo 5* della presente legge.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 87 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma secondo, novellato dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74*, sollevata in riferimento all'*art. 3 della Costituzione*. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 22-30 marzo 1999, n. 104 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, secondo e terzo comma, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74*, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La stessa Corte, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 419 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999,

n. 45, serie speciale), ha poi dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Successivamente la Corte, con sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 461 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Cost. Con successiva ordinanza 27 ottobre-14 novembre 2000, n. 491 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

L. 01/12/1970, n. 898

**Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.**

Art. 9-bis (29)

In vigore dal 31 agosto 1978

1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'*art. 5*, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'*art. 5* sono stati soddisfatti in unica soluzione.

2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito.

(29) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L. 1° agosto 1978, n. 436*.

L. 01/12/1970, n. 898

**Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.**

Art. 10

In vigore dal 18 dicembre 1970

1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune

in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al *regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238*. (30)

2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli *articoli 1 e 2 della presente legge*, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

(30) Con *D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396*, è stato emanato il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. A norma dell'*art. 110, comma 2*, di quest'ultimo, ogni riferimento alle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al *R.D. 9 luglio 1939, n. 1238*, è da intendersi effettuato alle corrispondenti norme del regolamento.

L. 01/12/1970, n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 11 (31)

In vigore dal 12 marzo 1987

[1. Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.

2. L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

3. Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.]

(31) Articolo abrogato dall'*art. 14, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

L. 01/12/1970, n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 12 (32)

In vigore dal 7 febbraio 2014

1. Le disposizioni del *codice civile* in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

(32) Articolo sostituito dall'*art. 15, L. 6 marzo 1987, n. 74* e, successivamente, così modificato dall'*art. 98, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 154/2013*.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 12-bis (33) (35)

In vigore dal 12 marzo 1978

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'*art. 5*, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. (34)

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

(33) Articolo aggiunto dall'*art. 16, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

(34) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 463 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-bis, primo comma*, sollevata in riferimento agli *artt. 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma*, della Costituzione.

(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-23 dicembre 1997, n. 437 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-bis*, sollevata in riferimento agli *artt. 3, 29 e 38* della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 237 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-bis* nel testo introdotto dall'*art. 16* della legge 6 marzo 1987, n. 74 sollevata in riferimento all'*art. 3* della Cost. La stessa Corte, con altra ordinanza 5 - 19 ottobre 2009, n. 261 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2009, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-bis*, introdotto dall'*art. 16* della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli articoli 3, 29, 38 e 47 della Costituzione.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 12-ter (36)

In vigore dal 12 marzo 1978

1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli *articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*.

(36) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

L. 01/12/1970, n. 898

**Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.**

Art. 12-quater (37)

In vigore dal 12 marzo 1978

1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

(37) Articolo aggiunto dall'*art. 18, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

L. 01/12/1970, n. 898

**Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.**

Art. 12-quinquies (38)

In vigore dal 12 marzo 1978

1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

(38) Articolo aggiunto dall'*art. 20, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

L. 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 12-sexies (39) (40) (41)

In vigore dal 18 dicembre 1970

1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli *articoli 5 e 6* della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(39) Articolo aggiunto dall'*art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74*.

(40) La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 325 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della L. 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 17-27 giugno 1997, n. 209 (Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 27, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'ordinanza rimettente non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 423 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha dichiarato ancora la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

(41) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 3, L. 8 febbraio 2006, n. 54*.